



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 01.03.2011

OGGETTO: Associazione sportiva Circolo Tennistico Privernate – concessione in uso impianto sportivo comunale – pallone tensostatico San Lorenzo – Rinnovo convenzione.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **uno** del mese di **marzo**, alle ore **17,00**, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore	X	
Silvagni Bruno	Assessore	X	
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore		X
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott.ssa **Daniela Ventriglia**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso:

- che questa Amministrazione comunale, nell'intento e con l'obiettivo di potenziare gli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolti al mondo giovanile, intende stipulare specifiche convenzioni con le società sportive operanti nel territorio che prevedano:

- la possibilità da parte delle società di far uso degli impianti in modo diretto, utilizzando propri associati per effettuare le operazioni di apertura, chiusura e custodia delle strutture medesime.
Tale gestione diretta garantisce una maggiore fruibilità degli impianti medesimi eliminando tutte le procedure attuali di utilizzo che prevedono un collegamento continuo e diretto con gli uffici comunali, la produzione di specifiche istanze di utilizzo e limitazioni nel numero massimo di ore di uso delle strutture dovute alle disponibilità annuali di bilancio per le spese inerenti il personale comunale preposto;
- una contribuzione annua erogata per l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva calcolata comprendendo anche le maggiori spese che le società devono affrontare per la gestione diretta.

- che, al fine di evitare il rischio di monopolizzare l'utilizzo degli impianti da parte di alcune associazioni sportive, la convenzione prevede specifiche clausole che garantiscono l'uso degli impianti in parola da tutte le realtà sportive operanti nel territorio, nonché da privati cittadini che intendano svolgere attività sportiva, con le tariffe attualmente applicate dal Comune, definendo in tal modo le finalità proprie delle convenzioni di cui trattasi, ossia un incremento dell'azione di promozione sportiva attraverso un più agevole e semplificato uso degli impianti;

Ritenuto che, in attesa della prevista disciplina regionale di cui all'ultimo periodo del comma 25 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), si possa opportunamente procedere alla concessione in uso sulla base della vigente normativa e, in particolare, del regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

Vista la delibera di G.C. n. 253 del 7.10.2008 con la quale si concede in uso alla associazione sportiva Circolo Tennistico Privernate l' impianto sportivo Pallone Tensostatico S. Lorenzo per la durata di anni tre;

Vista la nota del 21.01.2011, con la quale l'Associazione Circolo Tennistico Privernate "Dott. Raniero Oliva" chiede il rinnovo triennale della convenzione per la concessione in uso del citato impianto sportivo, in scadenza il 12 ottobre 2011;

Ritenuto di dover rinnovare la concessione in parola per un ulteriore periodo di anni tre, agli stessi patti e condizioni, come riportato nell'allegato schema di convenzione;

Dato atto che il comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica, finalizzate a controllare lo stato di manutenzione degli impianti ed il puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla associazione concessionaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e in particolare l'articolo 90;

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di rinnovare la convenzione per la concessione in uso all'associazione sportiva Circolo Tennistico Privernate "Dott. Raniero Oliva" l' impianto sportivo denominato Pallone Tensostatico di S. Lorenzo, per la durata di anni tre.
- 2) Di riservarsi la possibilità di dare disdetta della citata concessione e di ottenere la restituzione immediata dell'immobile nel momento in cui che venisse richiesta in qualsiasi forma la piena disponibilità del terreno su cui insiste la struttura sportiva da parte della Parrocchia di S. Antonio in esecuzione alla delibera Consiliare n.14 del 16 aprile 2007 e n. 11 del 03.03.2008.
- 3) di approvare lo schema di convenzione che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI PRIVERNO

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PALLONE TENSIOSTATICO AL CIRCOLO TENNISTICO PRIVERNATE

L'anno il giorno.....del mese di presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge.

TRA

Tra il Comune intestato(cod. fisc. 80005330594) nella persona del Responsabile del Dipartimento interessato, in esecuzione della deliberazione n.....del

E

L'associazione sportiva Circolo Tennistico Privernate "Dott. Raniero Oliva"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con una azione combinata che unisca le potenzialità dell'Ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio, tramite una contribuzione tesa a facilitare gli interventi delle associazioni medesime e la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel Comune:

Pallone tensostatico sito in località San Lorenzo di proprietà della Provincia in comodato d'uso al Comune di Priverno ed ubicato su un terreno che l'Ente per effetto delle delibere consiliari n. 14 del 16.4.2007 e n.11 del 3 marzo 2008 ha dato in concessione alla parrocchia di S. Antonio Abate.

Art.2

FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

- 1) Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche e di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
- 2) Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età)
 - b) supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
 - c) partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

ART.3

GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A) A carico del concessionario:

- 1) servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- 2) servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- 3) servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
- 4) manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- 5) manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
- 6) espurgo e pulizie degli scarichi, dei lavandini, docce e w.c.;
- 7) manutenzione delle porte e delle serrature;
- 8) ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
- 9) manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di leggi vigenti;
- 10) pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo oltre che la pulizia della zona circostante compreso i giardini adiacenti la scuola;
- 11) assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
- 12) Manutenzione straordinaria ove necessaria alle esigenze dell'associazione previa autorizzazione dell'Ente;
- 13) quant'altro previsto dal regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 19 luglio 2004 che le parti danno interamente per letto ed accettato;
- 14) pulizia e manutenzione spazi verdi esterni.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dal concessionario sia da ditte esterne fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

ART.4

USO DEGLI IMPIANTI

1) Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti secondo le disposizioni che seguono:

A) direttamente dal concessionario senza limitazioni di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;

B) dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati con il concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti e tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso agli impianti ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;

C) dalle istituzioni scolastiche del comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;

D) da terzi appositamente autorizzati dal concessionario (altre società sportive, associazioni operanti sul territorio, privati ecc.) che ne richiedono l'uso per le finalità di cui al precedente art.2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione del comune. Tali tariffe a favore dell'Ente, possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

2) L'Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti.

3) L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere di B e C.

4) Il concessionario per gli usi di cui alle precedenti lettere b e d, è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- 1) apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- 2) supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- 3) presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi;

5) In caso di danneggiamenti alla struttura agli impianti e alle attrezzature il concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art.5

MODALITA' E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il concessionario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
- 2) Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - A) attività sportiva, allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - B) attività amministrative e sociali;
 - C) ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
- 3) il concessionario può disporre delle seguenti forme di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro;
 - A) incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a incontri sportivi diversi;
 - B) sponsorizzazioni di iniziative sportive;
 - C) esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
 - D) contributi pubblici e privati;
 - E) quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
 - F) quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

ART.6

L'ATTIVITA' SPORTIVA

Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:

- a) elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari i costi per l'utenza e le fasce di età a cui sono destinati;
- b) elenco dei campionati e/o manifestazioni sportive che interessano il concessionario;
- c) programma degli allenamenti;
- d) altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno;

ART.7

DURATA

1) La presente convenzione decorre dal 13 ottobre 2011 ed ha durata triennale .

2) E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 dicembre di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il comune ha la possibilità di dare disdetta della convenzione e di ottenere la restituzione dell'immobile nel momento che questo fosse richiesto dalla Chiesa di S. Antonio Abate come previsto dalla delibera consigliare del 3 marzo 2008 n. 11.

3) Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;

4) E' facoltà delle parti modificare contestualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo;

ART.8 VERIFICHE

1) Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

A) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;

B) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2) Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3) La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

ART.9 RESPONSABILITA'

1) Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

2) Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

3) E' di fatto divieto al concessionario di effettuare alcuna forma di sub - concessione pena l'immediata rescissione dei rapporti contrattuali e il risarcimento delle spese e danni eventualmente causati all'Amministrazione.

ART.10 ASSICURAZIONI

1) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2) Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3) A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale 500.000,00.

4) Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di € 20.000,00 per beni immobile e mobili.

ART.11 INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE -DIRITTO AL RECESSO.

1) Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione. Il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso

degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto ai sensi dell'art.1546 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili concessionario;
- b) per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della seguente convenzione;
- c) In caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2) Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura degli eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario;

3) E' fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile di servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

ART.12 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

ART.13 SPESE E DOCUMENTAZIONE

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a) Statuto dell'associazione;
- b) elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c) numero degli iscritti per anno di nascita;
- d) polizze assicurative;

ART.14 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Priverno
Il Funzionario

Per l'Associazione
Il Presidente

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 01.03.2011**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

Associazione sportiva Circolo Tennistico Privernate – concessione in uso impianto sportivo comunale – pallone tensostatico San Lorenzo – Rinnovo convenzione.

DIPARTIMENTO 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

data
22.02.2011

timbro

F.to Dott.ssa Carla Carletti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **312** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **10/03/2011** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **10/03/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **10/03/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AL PREFETTO
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **10/03/2011** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari .

li, **10/03/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

-
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)